



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

NONA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 390

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 20/DDL del 17 settembre 2013)

**DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO,
LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ INSEDIATIVA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 4 novembre 2013.

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA

Relazione:

Il territorio del Veneto ha subito negli ultimi decenni, per effetto delle importanti dinamiche economico e territoriali, una profonda trasformazione infrastrutturale e urbanistica con conseguente antropizzazione dei suoli. Ciò è avvenuto attraverso l'aumento della percentuale di superficie urbanizzata rispetto alla superficie complessiva, interessando le aree marginali ai centri urbani con nuove urbanizzazioni ed infrastrutturazioni, ponendo la Regione Veneto tra le prime regioni italiane per consumo del territorio.

Il consumo di suolo si associa quindi a un uso del territorio sempre più estensivo dei margini urbani, alla perdita dei limiti della città con la progressiva formazione di nuovo edificato, generando discontinuità delle reti ecologiche, perdita di attività colturale, elevati impatti sulle risorse naturali e sul paesaggio e più in generale sulla qualità della vita.

In quest'ottica diviene prioritario, prima di antropizzare ulteriore suolo inedito, ridare utilità e qualità al territorio impropriamente utilizzato o sottoutilizzato e contestualmente valorizzare il suolo libero e quello agricolo la specificità e utilità intrinseca che li caratterizza.

Il presente disegno di legge persegue la finalità di contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, prevedendo il ricorso a nuove risorse territoriali solo in casi di necessità e comunque dopo aver esperito tutte le altre soluzioni (articolo 1). A tal fine sono previste misure per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree già interessate da processi di edificazione, nonché la valorizzazione del suolo non edificato.

Al fine di perseguire le finalità di riduzione di uso del suolo e promuovere un progressivo recupero di naturalità del suolo non edificato, il Capo II del disegno di legge detta misure per il risparmio del suolo ed il contenimento dell'urbanizzazione del territorio.

L'articolo 2 prevede che la Giunta regionale definisca modalità e limiti per il conseguimento degli obiettivi di riduzione e contenimento del consumo di suolo (comma 1). Il comma 2 detta misure concrete di contenimento del consumo di suolo prevedendo che, fino all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale, non sia consentita l'introduzione di aree di nuova urbanizzazione nei piani degli interventi in misura superiore al 50 per cento delle superfici corrispondenti al carico insediativo aggiuntivo previsto dal PAT (comma 2) e stabilendo, altresì, che le aree di nuova urbanizzazione contenute nei vigenti piani regolatori generali, non ancora attuate, perdano efficacia qualora non siano stati approvati e convenzionati i relativi piani urbanistici attuativi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge (comma 3). Le citate disposizioni sono derogate nelle ipotesi tassativamente elencate nel comma 5.

L'articolo 3 prevede la facoltà per gli aventi titolo che ne abbiano interesse di richiedere la riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente. Ciò nell'ottica di favorire la revisione delle previsioni dei piani urbanistici vigenti in relazione all'effettivo fabbisogno anche in

considerazione del fatto che spesso le nuove urbanizzazioni non ancora attuate, riguardano aree aventi ancora caratteristiche agricole o comunque suscettibili di utilizzazione agricola. A tal fine è previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno i comuni pubblichino un avviso per sollecitare gli aventi titolo a formalizzare apposita istanza che il comune dovrà valutare entro novanta giorni dalla presentazione.

Il Capo III del disegno di legge prevede misure per la rigenerazione dei suoli, la rigenerazione urbana ed il miglioramento della qualità insediativa. In particolare, l'articolo 4 è norma volta a favorire la rimozione di opere che compromettano l'integrità del territorio o ne ledano il valore ambientale, nonché a dare una concreta risposta al problema della messa in sicurezza degli edifici esistenti in aree a rischio idraulico e geologico (comma 1).

Per incentivare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, è consentita la riutilizzazione della volumetria o della superficie utile propria dei manufatti demoliti, parzialmente o totalmente, con destinazioni d'uso anche diverse da quella attuale, in loco e/o in altra area compresa nel tessuto urbano consolidato, in coerenza con i criteri informativi della pianificazione urbanistica comunale. I comuni possono prevedere, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, un incremento premiale della volumetria o della superficie utile, rispetto a quanto viene demolito, fino al 15 per cento in considerazione della qualità architettonica, strutturale, paesaggistica ed energetica della nuova edificazione; tale limite è elevabile al 50 per cento nel caso siano perseguiti obiettivi di qualità urbana. In alternativa, è riconosciuto un credito edilizio nella misura indicata (comma 5). Il comma 6 fornisce la definizione di tessuto urbano consolidato.

L'articolo 5 detta disposizioni in materia di credito edilizio prevedendo, in particolare, che i crediti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, vadano impiegati esclusivamente nelle aree per le quali sia venuta meno l'edificabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e purché si pervenga ad una complessiva riduzione della superficie coperta.

L'articolo 6 stabilisce che i comuni individuino con apposita deliberazione le aree urbane degradate da assoggettare a interventi di rigenerazione e di riqualificazione urbana, ambientale e sociale (comma 1). A tal fine definisce quali aree urbane degradate, le aree caratterizzate da degrado edilizio e/o degrado urbanistico e/o degrado socio-economico (comma 2). Gli interventi sono soggetti a permesso di costruire, anche in deroga, qualora riguardino singoli edifici o loro parti o comparti unitari e sono realizzati mediante accordi pubblico-privati o programmi integrati, anche per i comuni non dotati di PAT.

Al fine di agevolare il recupero del degrado urbano, i comuni, anche in deroga agli strumenti urbanistici, possono prevedere il riconoscimento di un incentivo, il trasferimento della volumetria o superficie coperta utile ed eventualmente del connesso incentivo su altra area compresa nel tessuto urbano consolidato (come definito nel comma 6) o ad essa contigua ovvero la conversione in crediti edilizi o la liberalizzazione delle destinazioni d'uso ammesse.

L'articolo 7 definisce l'insieme delle azioni e delle misure finalizzate promuovere la valorizzazione degli spazi urbani vuoti o sottoutilizzati o impropriamente utilizzati a riqualificare il patrimonio edilizio esistente, a promuovere e agevolare il recupero di aree urbane degradate.

L'articolo 8 tratta degli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia di interesse regionale che richiedano, una deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, stabilendo che gli stessi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

Il Capo IV contiene le norme finali: vengono definiti e disciplinati i procedimenti in itinere ed esclusa dall'ambito applicativo della legge la disciplina di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 (articolo 9); è prevista la valutazione in ordine ai risultati conseguiti a seguito dell'entrata in vigore della legge: la Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, e successivamente con periodicità almeno biennale, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di applicazione delle misure previste e sulla e sugli effetti prodotti sulla riduzione del consumo di suolo (articolo 10).

L'articolo 11 contiene la norma finanziaria, mentre l'articolo 12 definisce infine le modalità di entrata in vigore della legge.

DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO, LA RIGENERAZIONE URBANA E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ INSEDIATIVA

CAPO I - Finalità

Art. 1 - Obiettivi.

1. La presente legge persegue l'obiettivo di ridurre l'uso del suolo per finalità urbanistico-edilizie e di promuovere un progressivo recupero di naturalità del suolo ineditato, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

2. In particolare, le misure sono volte a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- a) evitare consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi non rispondenti all'interesse generale e valorizzarlo come risorsa strategica per l'economia agricola e turistica, per l'ambiente, il paesaggio e la preservazione della biodiversità;
- b) invertire il processo di urbanizzazione del territorio, riducendo le aree edificate o edificabili e favorendo l'eliminazione dei fattori di degrado e il recupero delle aree urbane degradate;
- c) riqualificare e valorizzare il tessuto edilizio urbano, incentivando l'uso ottimale degli edifici e degli spazi liberi pubblici e privati e promuovendo la sostituzione edilizia e la qualità architettonica, strutturale ed energetica degli edifici e dell'edilizia sostenibile;
- d) rivitalizzare la città pubblica, inclusi gli spazi liberi urbani, curando la qualità anche estetica e la rispondenza ai valori identitari e sociali della comunità locale, con particolare attenzione alle specifiche esigenze dei bambini, degli anziani e dei giovani;
- e) incentivare la demolizione e ricostruzione in altro sito comunale idoneo di edifici che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e geologica.

CAPO II - Misure per il contenimento del consumo di suolo per finalità urbanistico-edilizie

Art. 2 - Misure di programmazione e controllo del consumo di suolo per finalità urbanistico-edilizie.

1. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento:

- a) i limiti al consumo di suolo per finalità urbanistico-edilizie;
- b) gli obiettivi di recupero di ambiti urbani degradati o utilizzati in modo improprio;
- c) le politiche e azioni positive attivate per concorrere con gli altri enti territoriali e locali al conseguimento degli obiettivi;
- d) le correlative procedure di verifica e monitoraggio.

2. Fino all'emanazione del primo provvedimento di cui al comma 1 non è consentito individuare nei piani degli interventi, di cui all'articolo 17 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", aree di nuova urbanizzazione in misura superiore al 50 per cento delle superfici corrispondenti al carico insediativo aggiuntivo previsto dal PAT. Le eventuali nuove previsioni possono essere adottate entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le previsioni di aree di nuova urbanizzazione, comunque denominate, contenute nei vigenti piani regolatori generali e loro varianti, non ancora attuate, perdono efficacia qualora non siano stati approvati e convenzionati i relativi piani urbanistici attuativi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge fatta salva per il comune la facoltà di avvalersi di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 5. Le aree oggetto delle previsioni divenute inefficaci sono sottoposte al regime previsto dall'articolo 33 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 fino all'approvazione di un Piano degli interventi.

4. Sono da considerarsi aree di nuova urbanizzazione le aree totalmente o prevalentemente inedificate e non dotate, in tutto o in parte prevalente, di opere di urbanizzazione, nelle quali il rilascio di titoli edilizi è subordinato alla preventiva approvazione di un Piano urbanistico attuativo.

5. Le limitazioni poste ai commi 2 e 3 non trovano applicazione nelle seguenti ipotesi:

- a) aree finalizzate all'attuazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
- b) aree pubbliche trasferite o da trasferirsi in attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 35 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- c) aree da destinarsi all'utilizzo di crediti edilizi o di compensazioni urbanistiche già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- d) aree individuate, alla data di entrata in vigore della presente legge, da accordi pubblico-privati ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ed ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- e) aree oggetto di accordi di programma ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione";
- f) aree individuate in sede di attuazione di interventi di bonifica e di restituzione all'uso agricolo o naturale di suoli impermeabilizzati e di aree occupate da insediamenti dismessi o da dismettere, anche non contigui tra loro, di superficie almeno equivalente a quella delle nuove aree, previa costituzione di vincolo di non edificazione;
- g) aree destinate alla rilocalizzazione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico o idraulico e soggetti a demolizione;
- h) aree individuate a compensazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico o di interventi di messa in sicurezza del territorio, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- i) aree destinate ad interventi di rilievo sovracomunale, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la provincia interessata;
- j) aree destinate alla rilocalizzazione di volumi da trasferire nel contesto di interventi di rigenerazione edilizia o di rigenerazione urbana di cui agli articoli 4 e 5;
- k) aree funzionali agli interventi autorizzati in variante in sede di procedimento di sportello unico per le attività produttive, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai

sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" e di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";

l) aree da utilizzare per l'adeguamento al giudicato o per conformarsi all'esito di procedure di Valutazione ambientale strategica o Valutazione di impatto ambientale;

m) aree oggetto degli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 - Riclassificazione di terreni edificabili - "Varianti verdi".

1. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale sollecitano gli aventi titolo che abbiano interesse a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente.

2. Il comune entro novanta giorni dal ricevimento valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di cui all'articolo 1, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al Piano degli interventi secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ovvero, in assenza di PAT, di variante al PRG con la procedura prevista ai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

CAPO III - Misure per la rigenerazione edilizia ed urbana ed il miglioramento della qualità insediativa

Art. 4 - Rigenerazione edilizia.

1. Rispondono alla finalità della presente legge e sono da considerarsi di interesse pubblico anche ai fini dell'eventuale rilascio di permessi di costruire in deroga:

- a) la demolizione di manufatti privi di vincoli di protezione;
- b) la demolizione di manufatti ricadenti in area soggetta a rischio idraulico o geologico;
- c) la demolizione di manufatti degradati o che comunque dequalificano il tessuto urbano circostante alterandone negativamente i caratteri ed i valori architettonici, paesaggistici o ambientali.

2. Per incentivare gli interventi indicati al comma 1, è consentita la riutilizzazione della volumetria o della superficie utile propria dei manufatti demoliti, parzialmente o totalmente, con destinazioni d'uso anche diverse da quella attuale, in loco e/o in altra area compresa nel tessuto urbano consolidato, in coerenza con i criteri informativi della pianificazione urbanistica comunale.

3. Per promuovere la rigenerazione edilizia i comuni possono prevedere, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, un incremento premiale della volumetria o della superficie utile, rispetto a quanto viene demolito, fino al 15 per cento in considerazione della qualità architettonica, strutturale, paesaggistica ed energetica della nuova edificazione. I comuni possono elevare fino al 30 per cento tale incremento premiale, in considerazione del miglioramento della qualità urbana che ne derivi, secondo i criteri indicati dalla Giunta regionale.

4. Nel caso di edifici inutilizzati, la relativa demolizione deve precedere l'inizio delle nuove costruzioni, mentre nel caso di edifici utilizzati la relativa demolizione deve avere inizio entro tre mesi dal rilascio del certificato di agibilità dei nuovi edifici. In entrambi i casi le aree liberate in tutto o in parte sono assoggettate a vincolo decennale di inedificazione.

5. Gli incentivi previsti ai commi 2 e 3 possono essere richiesti anche in forma di crediti edilizi, liberamente commerciabili secondo la disciplina dettata dall'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, nonché dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106. L'utilizzo dei crediti edilizi così riconosciuti è disciplinato dall'articolo 5.

6. Ai fini della presente disposizione, per "tessuto urbano consolidato" s'intende l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa.

Art. 5 - Disposizioni in materia di credito edilizio.

1. I crediti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, ma non utilizzati ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo, sono impiegabili esclusivamente nelle aree per le quali sia venuta meno l'edificabilità di cui all'articolo 2, comma 3, purché si pervenga ad una complessiva riduzione della superficie coperta rispetto a quella prevista e non attuata.

2. Per la gestione urbanistica dei crediti edilizi di cui al presente articolo, il Comune stipula apposita convenzione con il titolare dei diritti edificatori riconosciuti, al fine di consentirne l'utilizzazione in accordo con i proprietari delle aree di cui al comma 1.

3. L'atto di trasferimento dei crediti edilizi di cui al presente articolo è trascritto ai sensi dell'articolo 2643, primo comma, punto 2 bis del codice civile ed è trasmesso al comune entro 10 giorni dalla trascrizione ai fini dell'annotazione nel registro dei crediti di cui all'articolo 17, comma 5, lettera e) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, unitamente ai dati identificativi del titolare e dell'intervento, nonché degli estremi della convenzione di cui al comma 2.

Art. 6 - Interventi di rigenerazione urbana.

1. I comuni individuano con una o più deliberazioni gli ambiti urbani degradati o inadeguati da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale.

2. Per ambiti urbani degradati o inadeguati si intendono gli ambiti urbani contraddistinti da una o più delle seguenti caratteristiche:

a) degrado edilizio, riferito alla presenza di un patrimonio architettonico di scarsa qualità, obsoleto, inutilizzato, sottoutilizzato o impropriamente utilizzato, inadeguato sotto il profilo energetico, ambientale o statico-strutturale;

b) degrado urbanistico, riferito alla presenza di un impianto urbano eterogeneo, disorganico o incompiuto, alla scarsità di attrezzature e servizi, al degrado o assenza degli spazi pubblici e alla carenza di aree libere, alla presenza di attrezzature ed infrastrutture non utilizzate o non compatibili, dal punto di vista morfologico, paesaggistico, ambientale o funzionale, con il contesto urbano in cui ricadono;

c) degrado socio-economico, riferito alla presenza di condizioni di abbandono, di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli immobili, di impropria o parziale utilizzazione degli stessi, di fenomeni di impoverimento economico e sociale o di emarginazione.

3. Alla deliberazione di cui al comma 1 sono allegati:

a) la perimetrazione delle aree urbane degradate, da redigere su cartografia in scala 1: 5.000;

b) le schede descrittive di ciascuna area che illustrano sinteticamente la sussistenza di una o più delle caratteristiche di cui al comma 2, gli obiettivi generali e gli indirizzi per le azioni di riqualificazione, le eventuali destinazioni d'uso incompatibili e le eventuali ulteriori misure di tutela ritenute necessarie.

4. La rigenerazione urbana negli ambiti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 corrisponde agli obiettivi della presente legge ed è considerata di pubblico interesse, anche ai fini dell'ammissibilità di deroghe alla vigente disciplina urbanistico-edilizia. Può essere realizzata, in relazione alle caratteristiche proprie di ciascun ambito e secondo le prescrizioni contenute nella deliberazione comunale, con uno o più interventi coerenti e coordinati fra loro, sulla base di accordi pubblico-privati e dei correlativi provvedimenti amministrativi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, o mediante i programmi integrati di cui all'articolo 19, lettera f) e all'articolo 20, comma 7, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, utilizzabili anche nei comuni non dotati di PAT, o di permessi di costruire in deroga.

5. Per promuovere la rigenerazione urbana i comuni possono prevedere, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e purché si pervenga ad una complessiva riduzione della superficie coperta:

a) incentivi volumetrici o di superficie utile fino ad un incremento del 30 per cento rispetto all'esistente;

b) il trasferimento totale o parziale della volumetria o superficie utile esistente, ed eventualmente anche del connesso incentivo di cui alla lettera a), su altra area compresa nel tessuto urbano consolidato o ad esso contigua, individuata con la medesima deliberazione del comma 1, in coerenza con i criteri informativi della pianificazione urbanistica comunale;

c) la conversione in tutto o in parte di quanto previsto alla lettera b) in crediti edilizi;

d) la liberalizzazione delle destinazioni d'uso ammesse, salvo motivati limiti specifici, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli statali o regionali e di limiti fissati dalla legislazione regionale di settore.

6. Ai fini della presente disposizione, per "tessuto urbano consolidato" s'intende l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativa.

Art. 7 - Politiche attive per la rigenerazione e la riqualificazione urbana.

1. Per promuovere la rigenerazione e riqualificazione urbana, la Giunta regionale:

- a) incentiva le iniziative private, valuta le proposte e diffonde la conoscenza delle buone pratiche anche attraverso il sito istituzionale della Regione;
- b) attiva concorsi di idee e workshop di progettazione, anche in collaborazione con le Università, gli enti di studio e ricerca, le associazioni professionali e imprenditoriali;
- c) favorisce l'individuazione e la riqualificazione degli spazi liberi, anche di modesta entità, situati nei centri e nelle periferie urbane, inutilizzati o utilizzati in modo inadeguato;
- d) adotta misure perché sia migliorata la qualità anche estetica e la fruibilità dell'intero tessuto urbano e la riqualificazione del tessuto edilizio contribuisca a rivitalizzare anche il tessuto sociale ed economico.

Art. 8 - Interventi di interesse regionale.

1. Gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia di interesse regionale che richiedono, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, una deroga al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 32, della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione".

CAPO IV - Norme finali

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali.

1. I procedimenti in corso, relativi all'approvazione di piani degli interventi e di piani urbanistici attuativi, e loro varianti, si concludono secondo le disposizioni della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Per procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si intendono rispettivamente:

- a) nel caso di piani degli interventi, i procedimenti per i quali risulti già formalmente avviata la procedura di formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 11 del 2004;
- b) per i piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati a seguito della presentazione al comune degli elaborati nelle forme previste dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

2. È esclusa dall'ambito applicativo della presente legge la disciplina di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, i cui interventi sono da considerarsi alternativi alla presente legge.

3. Rimangono salve le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" e i successivi provvedimenti attuativi.

Art. 10 - Valutazione dell'impatto economico della legge.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità almeno biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di applicazione delle misure previste dalla presente legge e sugli effetti prodotti sulla riduzione del consumo di suolo,

sulla rigenerazione dei suoli, la rigenerazione e la riqualificazione urbana ed il miglioramento della qualità insediativa.

Art. 11 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l'esercizio finanziario 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0085 "Studi, ricerche ed indagini al servizio del territorio" del bilancio di previsione 2013.

Art. 12 - Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 24, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.